

TRIBUNALE DI TRIESTE

Il Giudice Tutelare

Letta l'istanza presentata dall'avv. M. Morgia, nella qualità di amministratore di sostegno di [redacted] giusta decreto di nomina di questo G.T. dd. [redacted] nel procedimento n. R.V.G. [redacted] / 08 rilevato in particolare che l'istante chiede di precisare quanto segue: a) che l'amministratore di sostegno è da ritenersi già autorizzato ad operare sul conto corrente del beneficiario con i sistemi dispositivi on-line; b) che l'amministratore di sostegno è già autorizzato a richiedere all'Istituto di Credito l'applicazione di qualsivoglia limite dispositivo contrattualmente prevedibile, fatti salvi gli eventuali limiti per il beneficiario; c) che i limiti di cui all'art. 405, comma V n. 5 a valere per il solo amministratore di sostegno e previsti nel decreto di nomina e ss.mm. sono oggetto di verifica periodica (anche a richiesta) del Giudice Tutelare in sede di relazione e rendiconto;

richiamato l'art. 405 n 5 c.c. e ritenuto che tale norma - nel prescrivere che il decreto di nomina dell'a.d.s. deve contenere, fra l'altro, l'indicazione *"dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità"* - è effettivamente (ed evidentemente, come si desume dal suo stesso tenore testuale e logico) diretta, non già al soggetto terzo (Istituto di credito o chi altri) nei cui confronti deve essere sostenuta la spesa, bensì allo stesso a.d.s.; d'altronde, l'operato di questi è senz'altro soggetto alla verifica e controllo del G.T. che gli ha conferito i relativi poteri (specialmente tramite lo strumento del rendiconto), mentre al rapporto tra G.T. e a.d.s. resta in sostanza estraneo il terzo; ossia quest'ultimo non può considerarsi investito di poteri analoghi di controllo o verifica, a parte la facoltà di chiedere giustificazione dei poteri dell'a.d.s., segnatamente con la consegna di copia del decreto (cfr. art. 1393 c.c.), fatti salvi altresì diritti ed obblighi propri del rapporto contrattuale intercorrenti con l'amministrato; peraltro, non si vede come una Banca possa verificare l'eventuale superamento dei sopra indicati limiti quantitativi di cui all'art. 405 c.c., non avendo invero modo di conoscere il numero di rapporti di debito-credito che possano far capo al beneficiario, né le operazioni eventualmente svolte dall'a.d.s. nel medesimo periodo su altri conti correnti o libretti; considerato altresì che, allorquando nel decreto sono attribuite all'a.d.s. facoltà di gestione, movimentazione e informazione riguardanti conti e depositi intestati al beneficiario, non può non esservi logicamente ricompresa anche l'autorizzazione all'operatività dispositiva on-line, senza che occorra di volta in volta specifica autorizzazione, come del resto ovvio (fermi sempre i limiti contrattuali, come pure ovvio); a meno di non voler snaturare l'istituto (v. "teoria della dinamicità dei poteri" conferiti all'a.d.s. evocata dall'istante, anche alla luce dell'art. 1711 c.c.)

ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza nei termini di cui sopra, precisa e dà atto che l'amministratore di sostegno deve intendersi già autorizzato ad operare sul conto corrente del beneficiario con i sistemi dispositivi on-line, ed altrettanto a richiedere all'Istituto di Credito l'applicazione di qualsivoglia limite dispositivo contrattualmente previsto e prevedibile, nel rispetto delle disposizioni contrattuali via via vigenti nei confronti del beneficiario; ciò, in quanto i limiti di cui all'art. 405 comma V n. 5 c.c. attengono all'operato del solo amministratore di sostegno, salve le verifiche periodiche del Giudice Tutelare in sede di relazione e rendiconto, e fermi poteri e limiti connessi alle funzioni di rappresentanza e/o assistenza allo stesso a.d.s. nel caso specifico conferiti.

Trieste, 12/02/14

**Il Giudice Tutelare**  
dott.ssa Anna J. Fanelli

17 FEB 2014

Proc 852/14